

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2008.78
(procedura accessoria: BP.2008.49)

Sentenza del 24 settembre 2008
I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente,
Tito Ponti ed Alex Staub,
Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Reclamante

contro

A., rappresentato dall'avv. Michele Rusca,

Controparte

Autorità che ha reso la
decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto

Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore
federale (art. 214 PP)

Fatti:

- A.** In seguito ad alcune segnalazioni ricevute dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), dal 13 marzo 2003 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305^{bis} CP) nei confronti di A. ed altre persone. Il 27 dicembre 2005 il MPC ha concluso detta indagine e chiesto all'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) l'apertura dell'istruzione preparatoria nei confronti delle persone oggetto del procedimento. Tale richiesta è stata accolta dal Giudice istruttore federale con ordinanza 28 marzo 2006.
- B.** Con decisione del 14 gennaio 2008, il Giudice istruttore federale ha ordinato la disgiunzione dell'istruzione preparatoria nei confronti di due delle undici persone oggetto del procedimento in esame. Con sentenza del 21 febbraio 2008, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto un ricorso interposto contro tale provvedimento ed annullato la decisione impugnata.
- C.** In data 29 agosto 2008 A. ha chiesto – per il tramite del suo patrocinatore – al Giudice istruttore federale di procedere all'interrogatorio di diverse persone. Con decisione del 2 settembre 2008 quest'ultimo ha accolto l'istanza in parola ritenendo le misure istruttorie richieste idonee per chiarire ulteriormente lo svolgimento dei fatti ipotizzati costitutivi di riciclaggio (v. act. 1.11).
- D.** Con scritto dell'8 settembre 2008 il MPC è insorto contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. Nella sostanza, detta autorità contesta l'arbitrarietà della decisione impugnata ed il fatto che la stessa è stata pronunciata dal Giudice istruttore federale eccedendo il potere d'apprezzamento conferitole dalla legge. Inoltre, detta decisione violerebbe sia il principio di celerità che quello della proporzionalità. Il MPC ha altresì chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al reclamo.
- E.** In data 15 settembre 2008 l'UGIF ha presentato le proprie osservazioni in merito alla richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame dichiarandosi contrario ad un suo eventuale accoglimento. In tale ambito, A. ha invece rinunciato, per atti concludenti, alla formulazione di qualsiasi osservazione in merito. L'UGIF e A. hanno, infine, presentato le rispettive osservazioni al reclamo interposto dal MPC con scritti del 17 e del 19 settembre 2008. Entrambi ne hanno chiesto il respingimento, l'UGIF nella misura della sua ricevibilità.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.
 - 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
 - 1.2. Giusta l'art. 214 PP, gli atti e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l'operazione o l'omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). La legge conferisce al MPC, nella persona del Procuratore generale e dei suoi sostituti, qualità di parte nell'ambito della procedura penale federale (v. artt. 16 e 34 PP). Inoltre, il ruolo funzionale svolto dal MPC quale autorità preposta all'attuazione della verità materiale e del diritto fa sì che lo stesso risulti, di principio, sempre toccato dalle operazioni ed omissioni del Giudice istruttore federale nell'ambito dell'istruzione preparatoria (cfr. TPF BB.2006.6 del 6 aprile 2006 consid. 1 e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi citati; SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz. Zurigo, n. 978). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata, datata 2 settembre 2008, è stata ricevuta dal MPC il giorno seguente; il reclamo introdotto l'8 settembre 2008 risulta pertanto tempestivo. Il reclamo in esame è dunque ricevibile in ordine.
2. L'art. 214 PP non ha quale scopo quello di concedere alla I Corte dei reclami penali la possibilità d'intromettersi nelle operazioni soggette al potere d'apprezzamento del Giudice istruttore federale e di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità incaricata dell'istruzione preparatoria, facendosi così carico della responsabilità per la conduzione dell'inchiesta (v. TPF 2006 283 consid. 2, non pubblicato). A meno che il reclamo non porti su

delle misure coercitive, la I Corte dei reclami penali rivede la decisione impugnata al beneficio di un ristretto potere cognitivo, limitandosi a determinare se il magistrato in questione ha agito nei limiti delle sue competenze o, al contrario, ha ecceduto nel suo potere d'apprezzamento (TPF 2005 145 consid. 2.1; TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2). Non portando la decisione qui impugnata su di una misura coercitiva, questa Corte dispone di un limitato potere d'esame.

3.

3.1. Giusta l'art. 115 PP, l'imputato, la parte lesa ed il Procuratore generale possono chiedere al Giudice istruttore di procedere a determinati atti d'istruzione (cpv. 1). Il Giudice istruttore decide sulle richieste delle parti (cpv. 2).

3.2. Il diritto dell'imputato di richiedere un complemento d'inchiesta discende, da un lato, dal diritto di essere sentito previsto agli artt. 29 cpv. 2 Cost e 6 n. 3 let. d CEDU e, dall'altro lato, dagli artt. 115 e 119 PP. Il diritto delle parti di richiedere un complemento d'inchiesta è tuttavia relativo, ritenuto che il Giudice istruttore federale non è tenuto a darvi seguito dovendo, per contro, tenere in considerazione unicamente quegli atti d'istruzione che, in base al suo apprezzamento, risultano pertinenti per il seguito del procedimento (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006 del 9 febbraio 2007 consid. 4.1). In tale ambito deve pure essere considerato il principio dell'immediatezza dei dibattimenti sancito dalla procedura penale federale. In effetti, giusta l'art. 169 cpv. 2 PP spetta alla Corte penale procedere ad un nuovo apprezzamento delle prove, ivi comprese le constatazioni effettuate nel corso della procedura d'istruzione. Oltre a ciò, l'art. 157 cpv. 2 PP permette alle parti d'esercitare il diritto di chiedere il completamento dei mezzi di prova fino all'esaurimento della procedura probatoria. Infine, l'art. 113 PP definisce i doveri del Giudice istruttore federale prescrivendo a quest'ultimo di continuare le sue indagini al fine di mettere il Procuratore generale in condizione di decidere per la messa in stato d'accusa dell'imputato o la sospensione dell'istruzione (cpv. 1), nonché di raccogliere i mezzi di prova in vista del dibattimento (cpv. 2). Nella misura in cui sussiste la possibilità di produrre delle prove in sede dibattimentale, il Giudice istruttore federale non è obbligato a proseguire nell'istruzione oltre quanto non reputi necessario affinché il MPC possa decidere del prosieguo della procedura. Infatti il Giudice istruttore beneficia di un largo potere d'apprezzamento, segnatamente allorquando i mezzi di prova invocati non risultano determinanti per l'atto d'accusa, rispettivamente per una sospensione della procedura (TPF 2006 283 consid. 4.2, non pubblicato; PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra - Zurigo - Basilea 2006, n. 1088). Il margine d'apprezzamento di cui dispone il Giudice istruttore fede-

rale – e sul quale l'autorità di ricorso non può esercitare che un controllo ristretto (cfr. supra consid. 2) – presenta comunque dei limiti laddove una prova essenziale rischia di non poter più essere raccolta in un secondo tempo. Tale può essere il caso, per esempio, in presenza di un testimone molto anziano, a causa di una malattia, oppure in ragione della sproporzione dei costi legati alla produzione della prova stessa in occasione del dibattimento o durante la precedente fase preparatoria (TPF BK_B 190/04 del 15 dicembre 2004 consid. 2; BK_B 191/04 del 24 novembre 2004 consid. 2.2).

- 3.3.** Nella sostanza, il MPC sostiene che la richiesta di mezzi istruttori accolta dall'UGIF con ordinanza del 2 settembre 2008 (act. 1.11) ha quale oggetto accertamenti inutili, in quanto precedentemente esperiti dalle autorità italiane. Inoltre i risultati di tali accertamenti sarebbero già acquisiti all'incanto. Peraltro, i fatti oggetto degli interrogatori richiesti si situerebbero fuori contesto per rapporto al presente procedimento, la richiesta in parola mirando ad accertare condotte relative alle attività illecite di corruzione e di appropriazione indebita oggetto del processo in corso a Milano per i reati presupposti al riciclaggio perseguito in Svizzera. La decisione impugnata sarebbe dunque arbitraria ed, in ogni caso, nel pronunciarla il Giudice istruttore federale avrebbe trascorso il potere d'apprezzamento di cui dispone. Infine, il provvedimento contestato violerebbe sia il principio di celerità che quello della proporzionalità. In tale ambito il MPC osserva che il tempo necessario all'espletamento delle misure istruttorie richieste può arrecare danno al procedimento in questione, ritenuto il rischio di prescrizione incombente sui delitti perseguiti.

Dal canto suo l'UGIF contesta il rischio di ritardi procedurali evocato dal MPC in relazione all'espletamento delle domande di commissione rogatoria presentate all'Italia. In tale ambito fa valere che grazie ai buoni rapporti con la procura di Milano ed al fatto che delle precedenti richieste rogatorie si è sempre occupato il medesimo magistrato italiano, le stesse hanno conosciuto tempi d'evasione molto brevi (anche di soli dieci giorni). Inoltre, la prescrizione per attività di riciclaggio paventata dal MPC interverrebbe per gli atti più significativi tra dicembre 2009 e maggio 2010. Nel caso di specie, non sussistendo ancora una sentenza italiana che determini in modo chiaro il reato pregresso come pure le somme che si sospetta siano state distratte dal capitale sociale del Gruppo B. Spa, secondo l'UGIF è nell'interesse dell'istruzione preparatoria determinare se il comportamento di A. possa, o meno, essere qualificato come crimine, la provenienza criminale dei fondi costituendo elemento oggettivo del reato di riciclaggio. In tale ambito A. fa valere che il procedimento condotto dall'autorità giudiziaria italiana si trova allo stadio della richiesta di rinvio a giudizio e che le deposizioni raccolte dal Pubblico Ministero di Milano non hanno tuttora assunto valenza di prova. Ne discende che non si può affermare che i fatti relativi ai reati a monte siano già stati accertati, men-

tre le prove richieste mirano per l'appunto a dimostrare che il comportamento asseritamente criminale in realtà non esiste.

4. Il Giudice istruttore federale gode di grande libertà d'azione per rapporto alle modalità con cui conduce l'istruzione preparatoria e, segnatamente, raccoglie od amministra le prove. Tuttavia egli è tenuto al rispetto dei diritti delle parti, d'istruire a carico ed a scarico nonché d'agire con obiettività. Le prove devono essere amministrate in modo leale e l'inchiesta rispettare i principi di legalità e di celerità.
- 4.1. In concreto, il Giudice istruttore federale ha spiegato la sua decisione di ammettere le misure istruttorie richieste dalla parte con la necessità di accertare l'esistenza, o meno, del reato pregresso al riciclaggio di denaro oggetto del presente procedimento. Orbene, se da un lato la provenienza criminale dei valori patrimoniali riciclati costituisce senz'altro elemento costitutivo della fattispecie regolata all'art. 305^{bis} CP, dall'altro lato giova osservare come la giurisprudenza abbia minimizzato la portata di tale elemento in ragione delle difficoltà riscontrate al momento di fornirne la prova, segnatamente nel caso in cui il reato in questione risulti essere stato commesso all'estero (CASSANI, *Commentaire du droit pénal suisse*, Berna 1996 n. 9 pag. 64). Secondo il Tribunale federale il legislatore non ha voluto far dipendere l'applicazione dell'art. 305^{bis} CP dal perseguimento e dal giudizio del crimine perpetrato all'estero, considerato come esigere la conoscenza dei dettagli relativi alle circostanze del crimine pregresso ancor prima di poter reprimere il reato di riciclaggio di denaro complicherebbe e rallenterebbe considerabilmente l'azione della giustizia svizzera, ponendosi in contrasto con lo scopo perseguito dalla norma medesima (DTF 120 IV 323 consid. 3d). In tale ambito è sufficiente la certezza quanto alla provenienza criminale, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 CP, del bene patrimoniale in questione (CASSANI, *op. cit.*, n. 11 pag. 65; CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, Volume II, Berna 2002, n. 11, pag. 529). Premesso quanto sopra, a mente di questa Corte gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano al Giudice per l'Udienza Preliminare (act. 1.13) risultano sufficienti, all'attuale stadio della procedura, per ammettere in concreto la provenienza criminale dei fondi su cui grava il sospetto di riciclaggio oggetto del presente procedimento e quindi l'adempimento dell'elemento oggettivo richiesto dalla fattispecie di tale reato. Peraltro, tale convinzione vale indipendentemente dal comportamento criminale che può essere contestato direttamente al qui opponente nella sua qualità di coimputato e, quindi, a prescindere dall'esito delle misure istruttorie richieste. Inoltre, il fatto che tali elementi emergano da una richiesta di rinvio a giudizio redatto

dall'autorità inquirente italiana non risulta decisivo in concreto, la procedura aperta ed in corso in Svizzera per titolo di riciclaggio non presupponendo che il reato pregresso commesso all'estero sia perseguito né, tantomeno, che lo stesso già sia stato oggetto di giudizio (v. supra).

- 4.2.** Giova altresì rilevare che se il diritto di essere sentito comprende segnatamente il diritto dell'interessato di proporre prove pertinenti, di prendere conoscenza degli atti dell'incartamento, d'ottenere che sia dato seguito alle richieste di prova pertinenti, di partecipare alla raccolta di prove essenziali o almeno di esprimersi sul loro risultato nella misura in cui ciò possa influire sulla decisione che sarà resa (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa), tale diritto può essere esercitato unicamente in relazione a elementi determinanti per l'esito della causa (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006). Orbene, le misure istruttorie richieste dalla parte non appaiono, per le ragioni precedentemente esposte (v. supra consid. 4.1), come determinanti ai fini del procedimento aperto in Svizzera per titolo di riciclaggio di denaro. Certo, il Giudice istruttore gode di ampia libertà nella conduzione dell'istruzione preparatoria. Tale libertà conosce tuttavia dei limiti (v. supra consid. 3.2), in particolare in virtù dei principi di proporzionalità e celerità.

In tale ambito si osserva che la prescrizione dell'azione penale in relazione al reato pregresso produce quale conseguenza la prescrizione della confisca; nella misura in cui il reato principale è prescritto, la questione attinente al relativo reato di riciclaggio non ha più ragione d'esistere (CASSANI, op. cit., n. 13 pag. 66). Orbene, premesso come a mente dello stesso UGIF gli atti più significativi per l'attività di riciclaggio paventata dal MPC incorreranno nella prescrizione fra dicembre 2009 e maggio 2010 (v. act. 2 di BP.2008.49), che nel frattempo il Giudice istruttore dovrà procedere alla redazione del suo rapporto finale, che al MPC incomberà in seguito l'eventuale preparazione dell'atto d'accusa ed alla Corte penale del Tribunale penale federale – di riflesso – la preparazione nonché la celebrazione del relativo processo, atteso altresì che le misure istruttorie qui contestate potranno comunque essere evase in sede di dibattimento (art. 157 cpv. 2 PP) e che a quel momento la procedura giudiziaria italiana concernente i reati a monte avrà conosciuto ulteriori progressi e nuovi elementi potranno quindi verosimilmente essere presi in considerazione al fine di decidere della necessità di raccogliere eventuali nuove prove, il periodo di circa tredici mesi ancora a disposizione delle autorità svizzere per portare a termine la presente procedura ed assicurare il giudizio della presente causa appare piuttosto breve in rapporto a quanto ancora deve essere fatto. Peraltro, tale preoccupazione nei confronti di un ingiustificato prolungamento dell'istruzione preparatoria a causa della raccolta di prove non essenziali ai fini della presente controversia sembra trovare conferma nel fatto che ad oggi, nonostante le assicurazioni di senso contrario espresse

al riguardo dall'UGIF, a questa Corte non risulta che alcuna delle domande rogatorie presentate in esecuzione della decisione qui impugnata sia già stata evasa dalle autorità italiane. Premesso ciò, l'accoglimento delle misure istruttorie richieste viola sia il principio della proporzionalità che quello di celerità, l'interesse pubblico a veder giudicata la presente causa prima che intervenga la prescrizione risultando in concreto manifestamente superiore rispetto a quello che vorrebbe invece vedere raccolte le prove in questione all'attuale stadio della procedura.

- 5.** Discende da quanto precede che, accogliendo la richiesta in esame, il Giudice istruttore federale ha oltrepassato il suo potere discrezionale nella conduzione della procedura. Il presente reclamo merita quindi di essere accolto e la decisione impugnata va annullata.
- 5.1.** Conformemente all'art. 66 cpv. 4 LTF, applicabile in virtù dell'art. 245 PP, all'autorità soccombente non vengono addossate spese giudiziarie. Per contro, giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF si giustifica in concreto la messa a carico dell'opponente di una tassa di giustizia pari a fr. 1'000.--.
- 5.2.** Avendo questa Corte deciso nel merito della causa, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo è divenuta senza oggetto.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. La richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al reclamo è divenuta senza oggetto.
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico di A.

Bellinzona, il 24 settembre 2008

In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Michele Rusca
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto ordinario